

La Coordinatrice didattica

- Visto quanto previsto dal DL 104/13 e dalle norme di seguito elencate:

- a) art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- b) Legge 24.12.1934 n.2316 art. 25 – Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico
- c) Legge 11.11.1975 n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- d) Legge 24.11.1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
- e) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 .12.1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici”;
- f) circolare del Ministro della Sanità del 28.03.2001, n. 4 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- g) Legge 28.12.2001 n. 448, art. 52, c. 20 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- h) Legge 16.01.2003 n. 3, art. 51 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”;
- i) D.L. n.32 del 3.03.2003 art.6 “Sanzioni per la violazione del divieto di fumo”
- l) Legge 311/04 art.1 c.189 “Aumento delle sanzioni del 10%”
- m) accordo Stato-Regioni del 16 dic. 2004 “Accordo tra il Ministro della salute e della giustizia e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, c. 7, della legge 16 gen. 2003, n. 3”.
- n) circolare del Ministero della salute del 17.12.2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori”.

DISPONE

l'osservanza del divieto di fumo – compreso il fumo di sigarette elettroniche - in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, e in tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, appositamente indicate con la segnaletica di legge.

Tutti coloro (studenti, docenti, collaboratori scolastici, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nelle aree esterne ed interne di pertinenza dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo incorreranno nella sanzione prevista dalla normativa vigente.

Per gli alunni maggiorenni sorpresi a fumare a scuola si procederà alla notifica immediata, se minorenni si provvederà a notificare immediatamente l'infrazione della norma ai genitori o esercenti patria potestà.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Manzoni–Bologna).

I trasgressori sono tenuti a consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria didattica onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Gli studenti che intendano non rispettare il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno oggetto anche di sanzione disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Edificio e nelle aree di pertinenza “sostanze” vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.